

BStGer RR.2010.126 vom 1. September 2010

Bundesstrafgericht, 2010-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2010.126

FR: TPF RR.2010.126 du 1 septembre 2010

IT: TPF RR.2010.126 del 1 settembre 2010

Regeste

Estradizione all'Italia/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): stato di salute dell'estradando; protezione dei collaboratori di giustizia; assunzione da parte svizzera dell'esecuzione di una condanna estera; ne bis in idem; prescrizione dei reati all'estero.

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1

L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

- 4 -

E. 2

Il ricorrente sostiene che i suoi gravi problemi di salute nonché la sua età (73 anni) non lo renderebbero carcerabile, né in Svizzera né in Italia, Paese quest'ultimo in cui le condizioni detentive non sarebbero delle migliori (sovrappollamento e precarie condizioni igienico-sanitarie). In particolare, egli non potrebbe godere dell'assistenza necessaria per compiere gli atti della vita quotidiana. Egli teme in sostanza per la sua integrità fisica.

E. 2.1

L'art. 37 cpv. 3 AIMP permette di rifiutare l'estradizione se vi è da temere un trattamento lesivo dell'integrità fisica dell'interessato e se lo Stato richiedente non fornisce garanzie sufficienti e credibili a tal proposito. La CEEstr non permette tuttavia allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni sono adempiute, di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il diritto interno - che deve cedere il passo al trattato multilaterale - prevede un tale motivo d'esclusione della cooperazione internazionale, approccio confermato dalla costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003, consid. 2.1 e referenze citate). Neanche l'età avanzata costituisce d'altronde un motivo per rifiutare l'assistenza (v. ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 697 pag. 653). L'esame delle censure del ricorrente va quindi limitato al profilo dei diritti fondamentali di cui nella giurisprudenza citata al consid. 1.2 in fine.

E. 2.2

Lo stato di salute del ricorrente è stato oggetto di numerosi pareri medici. Il 31 marzo 2010 il Dr. med. B., attivo presso il Servizio di Medicina interna dell'Ospedale Civico di Lugano nonché presso il Servizio di medicina carceraria a Cadro, ha certificato una degenza del ricorrente avvenuta dal 22 al 31 marzo 2010, periodo dopo il quale è stato possibile trasferire lo stesso in carcere (v. atto 403 UFG). Il 14 aprile seguente il medico summenzionato scriveva del ricorrente di aver considerato "singolarmente ognuna delle affezioni che l'affliggono e sebbene nessuna di queste sia critica ci siamo convinti che nel loro insieme concorrano nell'inficiarne il tono biologico che pare inesorabilmente compromesso. Riteniamo quindi che il malato sia al momento carcerabile seppur con le cautele del caso, per esempio collocarlo in una cella adatta alla sua mobilità, ma riteniamo che l'età e la morbilità lo rendano non idoneo ad una carcerazione prolungata" (v. atto 413 UFG). Il medesimo giorno anche il dottor C., medico curante del ricorrente, forniva il suo parere sullo stato di salute di quest'ultimo, descrivendo le varie patologie di cui il suo paziente è afflitto, senza tuttavia esprimersi sulla sua carcerabilità (v. allegato ad atto 412 UFG). Il 23 aprile 2010 sulla salute del ricorrente si esprimeva anche il Dr. med. D., medico capo presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", il quale affermava, dopo aver rinviato a quanto già dichiarato in proposito dal Dr. med. B., che "in considerazione del suo attuale stato di salute le sue condizioni di detenzione presso le nostre

- 5 -

strutture non sono tali da pregiudicare la sua permanenza in carcere per un periodo non eccessivamente prolungato, a mio avviso per 3 fino a 4 mesi. Il paziente è sicuramente in grado di accudire alla cura della propria persona, può essere assistito giornalmente dal personale infermieristico del carcere e può disporre di una assistenza medica continua (medico presente tutti i giorni). A causa della limitazione nei movimenti potrebbe, quale unico aiuto supplementare, beneficiare del sostegno da parte di personale esterno di aiuto

domiciliare, due volte alla settimana, per una igiene personale approfondita (bagno o doccia). Qualora le condizioni di salute dovessero mutare è garantita la loro presa a carico tempestiva fino ad un possibile ricovero ospedaliero che può essere predisposto in ogni momento" (v. allegato ad atto 431 UFG). Infine, il 3 giugno scorso il Dr. med. B., chinatosi di nuovo sulla salute del ricorrente, dichiarava, riferendosi alla sua precedente diagnosi, che "da allora lo stato semeiotico è rimasto immutato ma non quello funzionale che parrebbe involuto. Egli ha un equilibrio biologico precario ed il rigore del carcere l'ha fatto vacillare acuendo l'instabilità posturale, facendone peggiorare la deambulazione e con essa l'autonomia favorendo continue cadute a terra e rendendolo sempre più dipendente dall'aiuto altrui. Concludiamo considerando la situazione attuale non più compatibile con lo stato di reclusione in carcere" (v. atto 456 UFG). Il ricorrente, come già accennato (v. supra consid. lett. F), è stato liberato con l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. atto 464 UFG). Orbene, premesso che non si può affermare che lo Stato richiedente non applichi i medesimi standard svizzeri in materia di protezione contro i trattamenti inumani e degradanti, si rileva che la concessione dell'extradizione non significa necessariamente che il ricorrente, una volta estradato, sarà ipso facto collocato in detenzione. Sarà compito delle autorità competenti dello Stato richiedente decidere in merito sulla base dei certificati medici sin qui stilati, i quali dovranno essere loro forniti dall'UFG. È possibile che le medesime rinunceranno alla carcerazione del ricorrente, tenuto conto del suo stato di salute e della sua età, oppure ch'esse prendano misure adeguate alla situazione, ordinando il suo ricovero in un'unità carcerale ospedaliera. In definitiva, è ragionevole pensare, senza formulare riserve o condizioni, che le autorità di perseguimento italiane, informate in anticipo dall'UFG, sapranno tenere conto delle precarie condizioni fisiche del ricorrente, fornendo le cure e gli aiuti a lui necessari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003, consid. 2.3).

E. 3

Avendo l'insorgente assunto il ruolo di collaboratore di giustizia nell'inchiesta italiana sfociata nella sua condanna a otto anni di reclusione, in caso di estradizione vi sarebbe, a suo dire, ragione di temere per la sua incolumità fisica, tanto più che le autorità italiane non avrebbero offerto nessuna garanzia di protezione.

- 6 -

Interessante è innanzitutto riportare quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella sua sentenza del 12 ottobre 2004 a proposito della collaborazione del ricorrente nel procedimento italiano, ossia "che lo A. appare essere un personaggio piuttosto ambiguo, la cui collaborazione deve essere valutata in termini assai meno positivi di quelli illustrati dalle difese nell'atto di impugnazione, che fanno riferimento ad alcuni aspetti della complessa vicenda in esame, tralasciandone altri di eguale ed opposta valenza. Sotto questo profilo appare illuminante la motivazione della sentenza 3.4.1998 della Corte d'Assise di Torino, nella quale è stato espresso un giudizio piuttosto severo in merito alla doppiezza dello A., all'esistenza di interessi personali alla base della sua collaborazione, nonché ad una sostanziale inutilità delle sue dichiarazioni nel momento in cui vi fu l'esigenza di ricostruire con precisione le responsabilità degli appartenenti al sodalizio criminoso di cui trattasi" (v. atto 382 UFG, pag. 22 della sentenza). Orbene, preso atto di quanto precede vi è da domandarsi se la collaborazione fornita dal ricorrente, la cui sostanziale utilità e sincerità è stata messa in discussione dalla Corte d'Appello italiana, possa realmente mettere in pericolo la sua vita in Italia. Ad ogni modo, nello Stato richiedente esiste una legge ad

hoc che regola lo statuto dei collaboratori di giustizia (Legge 15 marzo 1991 n. 82), la quale fissa in modo chiaro e oggettivo le condizioni per poter ottenere la protezione da parte dello Stato (art. 9 e segg.). Non spettando di certo allo Stato richiesto giudicare l'applicabilità di tale normativa, sarà compito del- l'estradando, se ritiene di ossequiare alle condizioni previste, invocarne l'applicazione a suo favore. La censura va dunque disattesa.

E. 4

L'estradando postula l'assunzione da parte della Svizzera dell'esecuzione della condanna italiana – possibilità, a suo dire, più teorica che pratica vista la sua non carcerabilità –, ritenuto che ciò sarebbe più opportuno per quanto riguarda il suo reinserimento sociale, non solo per ragioni di sicurezza e salute, ma anche per essere più vicino al proprio medico curante e alla moglie, con la quale egli vive in Ticino da diversi anni.

E. 4.1

Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

- 7 -

E. 4.2

In concreto, l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Già per questo motivo la richiesta non merita ulteriore disamina.

E. 5

Il ricorrente afferma di essere stato oggetto di procedimento penale in Svizzera per gli stessi fatti giudicati in Italia sfociati nella sua condanna a otto anni di reclusione. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nel decreto d'accusa emesso in Svizzera il ricorrente sia stato ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per aver, tra le altre cose, trasportato e consegnato in Venezuela USD 300'000.-.

E. 5.1

Secondo l'art. 9 CEEstr l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS e 5 cpv. 1 lett. b AIMP).

E. 5.2

Con decreto d'accusa del 21 maggio 2008, il Ministero pubblico ticinese ha condannato il ricorrente ad una pena pecuniaria di fr. 2'700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 300.- per riciclaggio di denaro aggravato, specificando che la pena inflitta è "totalmente aggiuntiva alla pena di 8 anni di reclusione e Lit. 80 Mio di multa decretata nei suoi confronti dal Tribunale Ordinario di Torino in data 28.09.2001, cresciuta in giudicato in data 17.04.2007" (v. act. 10.1). In primo luogo, la

condanna italiana a otto anni di reclusione concerne il traffico di stupefacenti, mentre la condanna svizzera riguarda il riciclaggio di denaro frutto del predetto traffico. In secondo luogo, si constata che l'estradando non ha, quando ne ha avuto la possibilità, impugnato il summenzionato decreto, censurando la violazione del principio ne bis in idem, ciò che permette di concludere che egli abbia accettato la condanna cantonale in quanto riferita ad azioni penalmente repressibili diverse da quelle oggetto della sentenza italiana. La censura in questione va dunque disattesa.

E. 6

L'insorgente sostiene infine che per parte dei reati addebitatigli – più precisamente quelli legati ai fatti antecedenti il 17 aprile 1992 – sarebbe intervenuta la prescrizione.

E. 6.1

Giusta l'art. 10 CEEstr l'extradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta (v. anche art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP).

- 8 -

E. 6.2

Nella fattispecie, la condanna dell'estradando a otto anni di reclusione è stata pronunciata il 28 settembre 2001 dal Tribunale ordinario di Torino (v. atto 384 UFG), sentenza confermata il 12 ottobre 2004 dalla Corte d'Appello di Torino ed il 17 aprile 2007 dalla Corte di cassazione. Secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c CP, la pena si prescrive in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni. L'art. 172 CP italiano prevede che la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. È dunque pacifico che la prescrizione della pena non è intervenuta né in Svizzera né in Italia, per cui anche tale censura va respinta.

E. 7

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 9 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.